




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 4 - 2016

DDL 1133-1155/ Stralcio I

"Disposizioni per favorire l'economia.

Norme in materia di personale. Disposizioni varie "

Note di lettura

XVI Legislatura

22 marzo 2016



Servizio studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Ufficio bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Articolo 1

Dotazione organica degli enti

Nota:

La norma origina dalla previsione del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, secondo la quale gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e degli enti sono ridotti allo scopo di contenere la spesa del settore, consentendo a determinate condizioni il ricorso all'istituto del prepensionamento, in forza del combinato disposto con l'articolo 33 del decreto legge n. 165/2001 relativo alle eccedenze di personale ed alla mobilità collettiva.

In particolare, in conseguenza dell'applicazione della suddetta disciplina concernente il prepensionamento del personale degli enti sottoposti a vigilanza della regione, si prevede che gli enti medesimi (si tratta degli enti individuati dalla legge regionale n. 10/2000) ridefiniscano i propri organici. La norma ha carattere transitorio, in attesa di una disciplina organica di riordino degli enti sottoposti a vigilanza, riordino postulato e richiesto da alcune disposizioni regionali vigenti.

Articolo 2

Soppressione Consiglio regionale dell'urbanistica

Nota:

La norma stabilisce la soppressione del Consiglio regionale dell'urbanistica, previsto dalla legge regionale n. 71/1978 e di conseguenza abroga l'articolo 58 della suddetta legge che prevedeva le competenze del consiglio e l'articolo 59 che ne disciplinava la composizione. Le funzioni svolte dal Consiglio stesso vengono pertanto trasferite al dipartimento regionale urbanistica. La norma prevede che esse siano svolte dai servizi competenti per territorio.

Si fa presente che occorrerebbe tener conto delle previsioni dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003 concernente le modalità per l'attribuzione di competenze alle aree ed ai servizi delle strutture amministrative regionali.

Articolo 3

Lavori in economia nel settore forestale

Nota:

Prevede che siano realizzati in economia ed eseguiti in amministrazione diretta i lavori eseguiti dai consorzi di bonifica per assicurare la campagna irrigua e la manutenzione delle reti irrigue e dei canali, nei comprensori di propria competenza, tramite operai dei consorzi stessi, operai forestali e dell'Ente di sviluppo agricolo.

La norma proposta estende il portato della disposizione di cui alla l.r. n. 24 del 2012 che prevede che i lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva ecc. vengano realizzati di norma in economia ed eseguiti in amministrazione diretta prescindendo dal limite di importo per i lavori in amministrazione diretta previsto dal comma 5 dell'articolo 125 del codice degli appalti (decreto legislativo 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni), che è di 200 migliaia di euro.

Si chiede al Governo di fornire chiarimenti in merito alla possibilità di un'ulteriore deroga al

citato limite posto dal codice degli appalti e al coordinamento della norma in esame con la citata l.r. 24 del 2012.

La predetta l.r. 24 del 2012 infatti stabiliva che <<**Resta ferma l'applicazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni in caso di realizzazione, manutenzione di opere ed impianti**>>, va pertanto chiarito: se la modifica proposta rientri nell'ambito di applicazione della deroga di cui sopra e non confligga con quest'ultima disposizione.

In merito si ricorda che il Commissario dello Stato con ricorso avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 27 aprile 2012, recante: "Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie", n. 77 depositato l'8 maggio 2012, **osservava che la procedura di amministrazione diretta delineata dalla legge regionale n. 24/2012 era legittima in quanto si trattava di lavori di mera manutenzione forestale.**

Ricordava il Commissario come **l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 9 del 2001**, nell'escludere dalla generale limitazione di importo per i lavori in economia quelli agricoli-forestali, ebbe a rilevare che gli stessi non attengono ad opere realizzate né ad impianti ma, piuttosto, si concretano in interventi che fanno rimanere salve le situazioni naturali trattandosi di opere di mera manutenzione forestale.

Osservava pertanto il Commissario come <<invero lo stesso legislatore al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 24/2012 dal titolo "lavori in economia nel settore forestale" rinvia, nel caso in cui si debbano realizzare o mantenere opere o impianti, alla norma generale del Codice degli appalti in tema di affidamento dei lavori. Orbene, nei chiarimenti forniti l'Amministrazione regionale ha tenuto a "sottolineare" che gli interventi di forestazione (ed anche di meccanizzazione) "sono effettuati dalle rispettive amministrazioni prevalentemente con le procedure di amministrazione diretta" con ciò implicitamente confermando che si è in presenza di opere di mera manutenzione forestale.>>.

Nella citata determina, **l'Autorità di vigilanza concludeva** affermando che: <<Sulla base di quanto esposto e considerato, va ritenuto che nell'ambito di applicazione dell'art. 88 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 non sono da ricomprendere i lavori di manutenzione forestale in amministrazione diretta, qualora abbiano ad oggetto interventi che facciano rimanere salve le situazioni naturali e non siano configurabili come opere di edilizia.

Sono, invece, soggetti alle regole anzidette i lavori in ambito forestale che comprendano opere necessarie per la eliminazione del dissesto idrogeologico e la sistemazione agraria e che costituiscano opere di ingegneria naturalistica in senso proprio.>>.

Articolo 4

Assegnazione ad altre amministrazioni dei testimoni di giustizia

Nota:

La norma consente il comando del personale assunto in applicazione delle norme adottate con riferimento ai testimoni di giustizia presso altre amministrazioni che ne facciano richiesta.

Articolo 5

Attuazione Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla efficienza energetica

Nota:

La disposizione prevede il cofinanziamento regionale al programma statale di sostegno per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 a favore delle PMI. Il cofinanziamento si realizza mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, nell'osservanza delle disposizioni del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione).

Il programma statale assegna alla Sicilia per l'anno 2014 risorse pari al 6% dello stanziamento nazionale (15 milioni di euro) quale prima quota annuale di cofinanziamento. L'adesione alla prima annualità del programma, secondo le previsioni del decreto ministeriale 12 maggio 2015, comporta un onere a carico della Regione per 900 mila euro.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al capitolo 613924 (Fondo cofinanziamenti regionali), sulla cui disponibilità si chiede al Governo di riferire in Commissione.

Articolo 6

Accesso online al registro delle imprese

Nota:

Autorizza il dipartimento regionale delle attività produttive a stipulare convenzioni per l'accesso online al registro delle imprese, nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulle imprese cooperative e loro consorzi. A riguardo, sarebbe opportuno indicare nella norma i destinatari delle convenzioni.

Per tali finalità, è prevista la spesa di 15 migliaia di euro. La disposizione di autorizzazione di spesa non prevede la relativa copertura finanziaria.

Articolo 7

Competenze del dipartimento regionale del lavoro e del dipartimento regionale dei beni culturali

Nota:

La norma prevede al primo comma la soppressione del "Fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati", istituito con d. legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25. Tale Fondo è essenzialmente alimentato: a) da contributi della Regione; b) da contributi eventuali dello Stato; c) da contributi volontari effettuati da privati, enti o associazioni.

Gli interventi che le leggi regionali pongono a carico del Fondo sono assorbiti entro le competenze amministrative del dipartimento regionale del lavoro secondo modalità stabilite con decreto dell'assessore competente per materia, di concerto con l'assessore all'economia e da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il terzo comma prevede la soppressione del "Centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali" e del "Centro regionale per

l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerografica e audiovisiva", organismi tecnico scientifici vigilati dall'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana.

Le competenze dei suddetti organi sono assorbite dalle competenze amministrative del competente assessorato secondo modalità definite con decreto dell'assessore competente per materia di concerto con l'assessore all'Economia da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'ultimo comma autorizza il Ragioniere generale a compiere le consequenziali variazioni di bilancio.

Articolo 8

Prestiti in favore del personale regionale in quiescenza e in servizio

Nota:

La norma introduce due commi aggiuntivi (14 ter e 14 quater) dopo il comma 14 bis dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 che sancisce la possibilità di finanziare prestiti agevolati per il personale regionale dipendente o in quiescenza nella misura massima del 20% annuo delle disponibilità finanziarie delle gestioni del Fondo di quiescenza.

Al riguardo si ricorda che tale Fondo è composto da due gestioni separate, così costituite: a) contributi di quiescenza e rendimenti degli impegni dei montanti contributivi, destinato al pagamento delle prestazioni pensionistiche del personale regionale di cui al primo comma dell'articolo 10 L.R. 9 maggio 1986 n. 21; b) trasferimenti regionali per il pagamento dei trattamenti pensionistici del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 legge regionale 9 maggio 1986 n. 21, nonché per il pagamento delle indennità di buonuscita del personale in regime di TFR.

Il comma 14 ter sancisce la possibilità di utilizzare le disponibilità finanziarie della "gestione separata" di cui alla precedente lettera a) per prestiti personali destinati a personale in quiescenza nella misura massima del 90% delle somme spettanti a titolo di buonuscita; la concessione è subordinata alla cessione del credito ex art 1267 CC vantato a titolo di buonuscita o TFR maturato, in favore del Fondo pensioni.

Il comma 14 quater sancisce la possibilità di utilizzare le disponibilità finanziarie della "gestione separata" di cui all'articolo 13, comma 1 lettera a) del Decreto del Presidente della Regione 23-12-2009 n. 14 per prestiti in favore del personale in servizio per spese per studi universitari/post universitari nella misura massima di 20.000 euro per figlio e comunque entro la garanzia del 70% dell'ammontare dell'indennità di buonuscita/TFR maturato dal dipendente.

Il rimborso del prestito avviene entro a rate mensili mediante trattenute del quinto dello stipendio.

Articolo 9

Iniziative volte alla promozione di Start up – restart – acceleratori dello sviluppo locale

Nota:

Prevede che l'Assessorato regionale delle Attività produttive, per il tramite di Sviluppo Italia-Sicilia s.p.a., conceda contributi per la promozione di start up – restart – acceleratori dello sviluppo locale mediante bandi a sportello.

La norma presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alle imprese.

In particolare non è chiaro se gli aiuti siano erogati in '*de minimis*', come sembra evincersi dai commi 6 e 7 i quali prevedono che:

<<6. Le PMI, anche tramite i soggetti finanziatori, sono obbligate a fornire a Sviluppo Italia Sicilia s.p.a. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto sotto forma di garanzia e l'importo del contributo concesso.

7. Le garanzie ed i contributi, nell'ambito del "de minimis", sono cumulabili, sul medesimo investimento, con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.>>

Se è questa l'intenzione del legislatore, tale previsione va necessariamente integrata con l'esplicito riferimento al fatto che gli aiuti saranno concessi in *de minimis*, citando il relativo Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Tale previsione inoltre sembra confliggere con il massimale di aiuti previsto al comma 11 ai sensi del quale:

<<11. Gli interventi finanziari a favore delle imprese startup e restart di cui al comma 3, lett. a) e b) sono erogati, ciascuno, in misura non inferiore a 50 migliaia di euro e non superiori a 1.000 migliaia di euro.>>

Si ricorda infatti che il massimale previsto dal citato regolamento è pari a 200 migliaia di euro per ciascuna impresa nel triennio.

Si chiedono, infine, chiarimenti sulla formulazione e sulla copertura finanziaria a carico dei corrispondenti assi del PO FESR, in particolare se trattasi della precedente o della nuova Programmazione.

Articolo 10

Associazioni di volontariato di talassemici

Nota:

L'articolo 4 della legge regionale n. 20 /1990 prevede che alcuni componenti della commissione regionale che attribuisce contributi alle associazioni e ai richiedenti talassemici siano nominati dalla "Lega Italiana per la lotta contro le empatie e i tumori dell'infanzia della Regione siciliana".

L'articolo 10 del disegno di legge introduce nell'ordinamento regionale il cambio di denominazione del suddetto organismo, prevedendo la sostituzione delle parole "Lega Italiana per la lotta contro le empatie e i tumori dell'infanzia della Regione siciliana" con "Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia , emoglobinopatie e repacocitosi- Sicilia ONLUS (FASTED-Sicilia ONLUS)

Articolo 11

Integrazione scolastica dei soggetti con handicap grave

Nota:

La norma prevede che i Liberi consorzi comunali e le Città metropolitane che, in base alla legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 sono titolari della competenza ad erogare servizi per favorire l'integrazione scolastica di alunni disabili con handicap grave, esplichino tali compiti attraverso l'uso prioritario del personale interno con profilo di "collaboratore scolastico". E' fatta salva, fino alla scadenza naturale, la validità delle convenzioni con enti, privati o associazioni di cui alla legge regionale 18 aprile 1981, n.68 e ss.mm.ii.

Si evidenzia che, nel corso del dibattito in V Commissione, è emerso il rischio che l'attività di assistenza venga svolta da personale interno con profili professionalmente non adeguati in quanto non in possesso dei requisiti per l'assistenza di soggetto con grave disabilità (a tale riguardo l'assistenza potrebbe svolta da personale cd OSS, cioè con qualifica di "operatore socio sanitario"). Sulla base di tali considerazioni la V Commissione ha espresso parere contrario.

Articolo 12

Disposizioni per favorire la ricerca nel comparto della granicoltura e della zootecnia

Nota:

La norma prevede la possibilità di comando del personale del dipartimento regionale dell'agricoltura del comparto non dirigenziale e del personale regionale con qualifica dirigenziale presso l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia e la Stazione Consorziale Sperimentale di granicoltura per la Sicilia.

Il trattamento economico fondamentale è posto a carico dell'Amministrazione regionale e il trattamento accessorio grava sull'ente utilizzatore.

Articolo 13

Registri genealogici delle colture agricole

Nota:

Prevede l'autorizzazione di spesa di 200 migliaia di euro al fine di dare attuazione agli obblighi connessi ai registri genealogici delle colture agricole.

La disposizione non presenta elementi per la verifica della quantificazione degli oneri da essa recati e della relativa copertura finanziaria.

Ai fini di una corretta tecnica legislativa sarebbe opportuno indicare la normativa di riferimento da cui derivano gli obblighi in discussione.

Articolo 14

Disposizioni in materia di personale precario

Nota:

Stabilisce che il differimento delle date di avvio delle proroghe dal termine di decorrenza autorizzato ex art. 4, comma 9 bis del decreto legge 101/2013 **non rileva ai fini della continuità giuridica del rapporto di lavoro a tempo determinato**, nei casi in cui i lavoratori

abbiano continuato ad avere aperte le proprie posizioni previdenziali ed assicurative.
Al riguardo, si sottolinea l'opportunità di acquisire in sede istruttoria gli elementi utili ai fini della verifica del rispetto della normativa nazionale in materia, con specifico riguardo alla continuità giuridica del rapporto.

Articolo 15

Disposizioni in materia di personale ex sportelli multifunzionali

Nota:

Autorizza l'amministrazione regionale competente ad assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato di 2 anni gli operatori già in forza negli ex sportelli multifunzionali.

La norma prevede che le assunzioni siano disposte al fine di dare attuazione al d.lgs. 150/2015, relativo al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

Si chiedono chiarimenti al Governo sulla possibilità di disporre le dette assunzioni di personale precario, in particolare di precisare i riferimenti alla normativa nazionale che le autorizzerebbero, fornendo elementi istruttori per valutare la legittimità di tali assunzioni in relazione ai parametri e criteri stabiliti dalla normativa nazionale: si rammenta che tali parametri costituiscono un limite alla potestà legislativa regionale.

Si sottolinea, comunque, la genericità della copertura finanziaria da individuarsi in maniera più specifica.

Articolo 16

Trattamento economico dei dipendenti e dei dirigenti degli enti e delle società partecipate

Nota:

La norma stabilisce un tetto massimo di 100.000 euro lordi annui al trattamento economico complessivo dei dipendenti (anche con qualifica dirigenziale) di enti vigilati e controllati dalla Regione, delle società partecipate integralmente o a maggioranza dalla Regione nonché degli enti che, a qualunque titolo ricevano trasferimenti o contributi a carico del bilancio regionale.

E' prevista la rinegoziazione dei contratti che prevedono trattamenti economici che superino la soglia prevista nonché la possibilità di risoluzione unilaterale degli stessi da parte degli amministratori nel caso di mancato accordo.

Per gli amministratori che non ottemperino alle suddette disposizioni è prevista la sanzione della decadenza dagli incarichi. Per i dipendenti degli enti del settore sanitario resta fermo il tetto retributivo previsto dall'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13.

La norma, in armonia con i principi costituzionali che prevedono il concorso delle regioni in materia di coordinamento di finanza pubblica e al fine di conseguire risparmi di spesa attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica, fissa dei tetti al trattamento complessivo del personale di enti partecipati a diverso titolo dalla Regione o che comunque siano destinatari di finanziamenti a carico del bilancio della stessa.

Si ricorda che con norma regionale era stato fissato per i dipendenti ed i dirigenti dell'Amministrazione regionale un tetto alle retribuzioni di euro 160.000 e che su tali

disposizioni è in atto un contenzioso.

Anche alla luce di tali considerazioni, si suggerisce di fornire elementi atti a motivare la fissazione in tali termini del suddetto limite retributivo.

Art. 17

Attuazione della programmazione

Nota:

In attuazione delle previsioni contenute nella legge di stabilità nazionale per il 2016, autorizza l'utilizzo delle risorse finanziarie complementari ai fondi comunitari (cioè le risorse previste dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione europea) al fine di consentire il completamento dei progetti inseriti nei programmi PO FESR 2007/2013 e PO FSE 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015.

Si noti che, secondo quanto previsto dalla citata legge di stabilità, l'assegnazione disposta in favore di amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione **è reintegrata alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni successivi al 2016.**

I commi da 2 a 7 definiscono le modalità attuative e di individuazione dei progetti ammessi a finanziamento.

Il comma 6 individua la copertura finanziaria: va letto alla luce dell'osservazione precedente in merito alle risorse della programmazione complementare per il periodo di programmazione dal 2016 al 2020, in quanto la norma assicura una copertura provvisoria a valere del Piano straordinario per il lavoro in Sicilia (opportunità giovani) e del Piano straordinario per rafforzare l'occupabilità in Sicilia <<*nelle more del perfezionamento delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*>>.

In conclusione, si chiede al Governo di fornire chiarimenti in ordine alla quantificazione degli oneri previsti dalla norma ed allo stato di utilizzo del complesso delle risorse extraregionali.

Articolo 18

Contributo per disagio abitativo alloggi popolari

Nota:

Autorizza, per il triennio 2016 - 2018, gli Istituti autonomi per le case popolari, nei casi di dichiarata inagibilità anche temporanea di alloggi interessati da ordinanze di sgombero coattivo, a corrispondere a titolo di contributo per il conseguente disagio abitativo una indennità alloggio nella misura massima di 250 euro mensili per nucleo familiare.

Al riguardo si osserva che, sebbene la disposizione rechi l'espressa previsione della corresponsione dei contributi nei limiti delle disponibilità degli Istituti e fermi restando gli equilibri di bilancio, non risultano presenti elementi per la quantificazione degli oneri e per la copertura finanziaria dell'intervento.

Articolo 19

Disposizioni in favore dei Consorzi universitari

Nota:

Stabilisce che il contributo di parte corrente a favore dei liberi Consorzi comunali sia prioritariamente destinato al mantenimento della quota di partecipazione degli stessi nei Consorzi universitari.

Si ricorda che l'assegnazione finanziaria a favore dei liberi Consorzi comunali ammonta a 19.150 migliaia di euro per il triennio 2016-2018 e che l'articolo 26 della legge di stabilità regionale per il 2016 ha previsto una riserva di 1.150 migliaia di euro, a valere su tali risorse, destinata ai servizi socio-assistenziali essenziali.

La disposizione in esame, sostanzialmente, nel rispetto di tale riserva, introduce un'ulteriore riserva per garantire il mantenimento della partecipazione dei liberi Consorzi nei Consorzi universitari.

Al riguardo si osserva che tale previsione dovrebbe essere accompagnata dall'indicazione dei relativi oneri, stante il quadro complessivo di criticità che caratterizza la situazione finanziaria degli enti in argomento.

Articolo 20

Oasi Maria SS. di Troina onlus

Nota:

La norma prevede che l'Assessorato alla famiglia e politiche sociali stipuli apposita convenzione con l'Oasi Maria santissima di Troina per lo svolgimento di servizi di assistenza e integrazione socio-sanitaria.

Il relativo onere è posto a carico del Fondo per le politiche sociali di cui alla legge n. 328/2000.

La disposizione non presenta elementi per la verifica e la definizione della quantificazione degli oneri da essa recati e della relativa copertura finanziaria.

Articolo 21

Disposizioni in favore degli studenti portatori di Handicap delle Accademie delle Belle Arti

Nota:

La norma prevede il finanziamento del servizio di assistenza dei soggetti portatori di handicap gravi ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge n. 104 1\992, iscritti all'Accademia delle Belle Arti.

Tale onere è posto a carico del dipartimento regionale delle famiglia e politiche sociali a valere sul "Fondo nazionale per le non autosufficienze".

La previsione ha lo scopo di colmare una lacuna derivante dall'incerto status giuridico dell'Accademia, non interamente equiparata ad un istituto universitario. Infatti, la legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 già demanda l'assistenza ai soggetti con disabilità ai Comuni per i soggetti iscritti alle scuole dell'obbligo e alle (ex) Province per gli iscritti a scuole secondarie di secondo grado e altri istituti superiori ed universitari, lasciando

l'incertezza sui livelli di tutela dei soggetti disabili iscritti all' Accademia.

Articolo 22

Servizio dissalazione isola Vulcano

Nota:

Prevede l'autorizzazione di spesa decennale pari di 1.237 migliaia di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell'isola minore di Vulcano, in relazione alle obbligazioni che verranno assunte a seguito dell'espletamento della gara di appalto da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Si ricorda che a seguito dell'approvazione da parte dell'Aula dell'ordine del giorno 567 del 1 marzo 2016 nel fondo globale di parte corrente è stato previsto l'accantonamento delle somme necessarie per tale finalità.

Articolo 23

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

Nota:

Apporta modifiche alla legge istitutiva dell'Istituto regionale per le attività produttive (IRSAP). Vengono così modificati:

- i criteri di nomina del Presidente e del Vice presidente;
- viene soppressa la disposizione secondo cui gli incarichi di direttore generale dell'Istituto sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi;
- i criteri di nomina del commissario straordinario nell'ipotesi in cui lo statuto non sia adottato entro il termine: viene soppressa la previsione secondo cui deve essere scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza;
- i criteri di nomina del commissario straordinario con il compito di provvedere alla gestione dell'Istituto: vengono demandati allo Statuto;

Viene inoltre modificata la disciplina relativa alla liquidazione dei disciolti Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

In particolare, mentre prima si prevedeva che, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la gestione dei singoli Consorzi per le aree sviluppo industriale transitasse all'Istituto, adesso la modifica proposta dispone che, allo scadere di detto termine, **i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia permangano in capo agli stessi, posti in liquidazione sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione**, e che <<in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione.>>.

Ogni liquidazione è amministrata da un commissario liquidatore nominato dall'Assessore regionale per le attività produttive tra i dirigenti degli ex consorzi ASI. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo ed alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia.

Articolo 24

Disposizioni in materia di personale dell'Ufficio legislativo e legale

Nota:

Prevede, per l'anno 2016, la possibilità di destinare in comando anche presso l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di personale appartenente ad enti pubblici, nonché ad amministrazioni ed enti vigilati dalla Regione o dallo Stato con uffici in Sicilia e, ad uffici statali, secondo le disposizioni già previste per il comando di analogo personale presso l'Assessorato regionale del bilancio sulla base dell'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Si stabilisce altresì che il numero massimo di unità di personale per il comando è fissato nella misura di cinque unità per ufficio.

La presente disposizione, per l'esercizio 2016, comporta un onere finanziario di 225 migliaia di euro.

Al riguardo si sottolinea la mancanza di elementi necessari per la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.